

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1323 del 05/05/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA F.LLI VARANI DI VARANI ROMANO E PRIMO S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI OFFICINA MECCANICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA CAORSANA N. 57.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1319 del 03/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA F.LLI VARANI DI VARANI ROMANO E PRIMO S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI OFFICINA MECCANICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA CAORSANA N. 57.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*; attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della ditta F.LLI VARANI DI VARANI ROMANO e PRIMO S.n.c., trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza con nota PEC del 03.03.2016, P.G. n. 19043 (prot. Arpae n. 2325 del 09.03.2016) ed intesa ad ottenere il rilascio dell'AUA per l'attività di "officina meccanica" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata per acquisire l'autorizzazione, ex art. 269 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., ad effettuare le emissioni in atmosfera

VISTA la documentazione integrativa della Ditta, trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza con nota 15.03.2016, prot. n. 22899 (prot. Arpae n. 2567 del 16.03.2016).

PRESO ATTO che

- con D.D. n. 111 del 27/01/2000, la Provincia di Piacenza ha autorizzato la Ditta F.LLI VARANI S.n.c., ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 203/1988, ad effettuare le emissioni in atmosfera per l'attività di officina meccanica svolta nel sopra citato stabilimento, con i limiti e le prescrizioni ivi riportati;
- la ditta, nell'istanza di A.U.A. ha dichiarato che si tratta di un *"...proseguimento senza modifiche..."* rispetto alla situazione autorizzata con il succitato provvedimento;
- nota del 30.03.2016 (prot. Arpae n. 3046 di pari data), con cui il Comune di Piacenza ha espresso *"...parere favorevole senza prescrizioni al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera..."*;
- nota PEC del 08.04.2016 (prot. Arpae n. 3488 del 11.04.2016) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;
- nota PEC del 08.04.2016, prot. n. 3441, con cui la Sez. Prov.le dell'Arpae di Piacenza, Servizio Territoriale di Piacenza – Castel San Giovanni, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Piacenza, interpellato in proposito con nota 23/3/2016 prot. n. 2869, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;

- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **F.LLI VARANI DI VARANI ROMANO e PRIMO S.n.c.** (C. FISC. 00105160337) per l'attività di "officina meccanica" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, via Caorsana, 57 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 TUBO SCARICO AUTOVEICOLI

Portata	450 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Altezza minima	8,5 m

EMISSIONE N. E2 TUBO SCARICO AUTOVEICOLI

Portata	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Altezza minima	8,5 m

EMISSIONE N. E3 PULIVAPOR PER LAVAGGIO

Portata massima	250 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	200 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- c) stante la limitata durata di funzionamento dell'impianto di cui all'emissione E3 e fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione;
- d) l'aspirazione dei fumi di scarico che danno luogo alle emissioni E1 ed E2 deve avvenire mediante ap-

posite manichette e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno;

- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** e ove, non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-I per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- f) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'Allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

3. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente provvedimento;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.